



Camera di Commercio
Roma

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche

Le Startup innovative: adempimenti periodici

giugno 2017 >>>

Perché questa Guida

La **finalità** di questa Guida è quella di offrire uno strumento per una corretta presentazione delle domande relative agli adempimenti periodici che le imprese startup innovative sono tenute ad effettuare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Ci auguriamo che possa contribuire a ridurre le irregolarità frequentemente riscontrate nella trasmissione delle domande e nel contempo possa fornire una maggiore consapevolezza nelle imprese sugli adempimenti posti a loro carico dal Legislatore, in ragione del considerevole numero di startup che omettono di effettuare tali adempimenti.

La **prima** parte della Guida illustra la natura degli adempimenti; la **seconda** parte spiega come predisporre le domande telematiche sulla base delle vigenti specifiche tecniche ministeriali e, infine, la **terza** contiene delle F.A.Q., delle domande frequenti relative agli adempimenti.

ATTENZIONE

Si invita la gentile utenza a **leggere attentamente** il contenuto della **Guida, unitamente alle indicazioni** riportate nella **Guida nazionale** pubblicata sul portale **startup.registroimprese.it**, al fine di effettuare puntualmente e correttamente gli **adempimenti periodici** e di evitare di incorrere in sospensioni o rigetti delle domande telematiche ad essi relative

Quali sono gli adempimenti periodici

Si tratta di due distinti adempimenti periodici, entrambi obbligatori:

- una **dichiarazione annuale di conferma dei requisiti** della startup innovativa (p. 7);
- una **comunicazione semestrale** per l'aggiornamento o la conferma delle **informazioni** di startup innovativa (p. 11)

Lo scopo degli adempimenti periodici

Dichiarazione **annuale** per la conferma dei **requisiti** della startup innovativa

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese.

In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che **il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa**, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa dalla speciale sezione

segue ...

segue ... **Lo scopo degli adempimenti periodici**

Comunicazione **semestrale** per l'aggiornamento o la conferma delle **informazioni** di startup innovativa

La startup innovativa **deve aggiornare, con cadenza non superiore a sei mesi, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro**, sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari previsti.

La dichiarazione annuale di conferma dei requisiti (art. 25 c. 15 D.L. n. 179/2012)

Ogni anno l'impresa deve depositare la dichiarazione del possesso dei requisiti di startup innovativa ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale.

Attenzione:

L'omesso deposito di tale dichiarazione nel termine previsto è equiparato alla perdita dei requisiti di startup innovativa e determina l'immediata decadenza dal beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per le domande telematiche presentate al Registro delle Imprese nonché la decadenza dal beneficio dell'esenzione dal pagamento del diritto camerale annuale.

Inoltre se la startup omette l'adempimento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine viene **cancellata d'ufficio dalla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese**, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria (art. 25 comma 16 decreto legge 179/12)

segue ...

segue ... **La dichiarazione annuale di conferma dei requisiti**

In occasione dell'adempimento annuale **deve essere dichiarato** che:

- la startup **è residente in Italia** ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'**Unione Europea** o in **Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;**
- il totale del **valore della produzione annua**, così come risultante **dall'ultimo bilancio approvato** entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro;**
- la startup **non distribuisce, e non ha distribuito, utili;**
- la startup ha quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente** lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;**
- la startup **non è stata costituita** da una **fusione, scissione** societaria o a seguito di **cessione di azienda** o di ramo di azienda.

segue ...

segue ... **La dichiarazione annuale di conferma dei requisiti**

Inoltre, va dichiarato che **la startup soddisfa ALMENO UNO tra i seguenti ulteriori requisiti alternativi**:

- le **spese in ricerca e sviluppo** sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Tali spese devono risultare dall'ultimo bilancio;
- **impiego** come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa** industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

segue ... **La dichiarazione annuale di conferma dei requisiti**

Termini

L'adempimento deve essere effettuato **entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale previa, comunque, l'approvazione del bilancio.**

Non è possibile depositare la dichiarazione se il bilancio di esercizio non è stato approvato e depositato nel registro delle imprese.

Se il bilancio viene approvato dopo i sei mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale, la dichiarazione del possesso dei requisiti di startup deve comunque essere depositata nel Registro e alla società verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per il ritardo (art. 2630 codice civile).

La comunicazione semestrale di aggiornamento delle informazioni (art. 25 c. 14 d.l. 179/2012)

Ogni sei mesi la startup deve provvedere ad **aggiornare o confermare le informazioni relative**:

- all'attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- all'elenco dei soci della startup, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding;
- all'elenco delle società partecipate;
- alle esperienze professionali e i titoli di studio dei soci e del personale della startup;
- alle relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali o professionali, università ed enti di ricerca;
- ai diritti di privativa su proprietà industriale o intellettuale.

Si tratta di informazioni obbligatorie: in assenza di una di esse la comunicazione al Registro delle Imprese deve essere comunque effettuata, indicando l'assenza del dato.

segue ...

segue ... **La comunicazione semestrale di aggiornamento delle informazioni**

Termini

La comunicazione di conferma/aggiornamento semestrale delle informazioni deve essere effettuata:

- **la prima volta, entro sei mesi dalla data di iscrizione della startup nella sezione speciale del Registro delle Imprese;**
- **successivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.**

Attenzione:

Non deve essere allegata alla domanda il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti, in quanto l'adempimento semestrale ha ad oggetto le informazioni di startup e non i requisiti.

Soggetto legittimato agli adempimenti

Il soggetto legittimato e obbligato ad effettuare gli adempimenti periodici è **sempre il legale rappresentante della startup**.

In occasione della dichiarazione annuale di conferma dei requisiti egli è anche tenuto a **firmare digitalmente la dichiarazione di possesso dei requisiti di startup**.

La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti

Mod. base

S2 (variazione società) - codice atto **A99 (altri atti o fatti soggetti a deposito)**

Riquadro 32 (start-up, incubatori e PMI innovative)

Compilare il campo "**start-up: deposito dichiar. possesso requisiti**", indicato anche come CODICE INFORMAZIONE 035

Soggetto obbligato: legale rappresentante

Diritti di segreteria: 0 (esente)

Imposta di bollo: 0 (esente)

Allegati

Modulo per la dichiarazione di possesso dei requisiti di start-up innovativa, in formato PDF/A e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Il modulo è disponibile online sul portale nazionale startup.registroimprese.it come "autocertificazione".

segue ...

segue ... **La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti**

Termini

30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e al più tardi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale previa, comunque, l'approvazione del bilancio.

Attenzione: non è possibile depositare la dichiarazione se il bilancio di esercizio non è stato approvato e depositato nel Registro delle Imprese.

segue ...

segue ... **La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti**

Testo da inserire nel riquadro della modulistica informatica

“Conferma in data ***** (**indicare la data dell’invio della domanda**) del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 25 comma 15 d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012)“.

Se varia il requisito o se ne aggiungono altri, ricompilare con attenzione i seguenti campi della modulistica informatica:

- START-UP:DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.25 C.2 LETT. G) N.1 (indicato anche come codice informazione 066), spese in ricerca e sviluppo
- START-UP:DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.25 C.2 LETT. G) N.2 (indicato anche come codice informazione 067), titoli ed esperienze professionali
- START-UP:DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.25 C.2 LETT. G) N.3 (indicato anche come codice informazione 068), private

La pratica telematica per la conferma/aggiornamento semestrale delle informazioni

Mod. base

S2 (variazione società) - codice atto **A99 (altri atti o fatti soggetti a deposito)**

Riquadro 32 (start-up, incubatori e PMI innovative)

Compilare il *campo* "**start-up: dichiar. aggiornamento informazioni**", indicato anche come CODICE INFORMAZIONE 036

Soggetto obbligato: legale rappresentante

Diritti di segreteria: 0 (esente, se in regola con la dichiarazione annuale)

Imposta di bollo: 0 (esente, se in regola con la dichiarazione annuale)

Allegati: nessuno.

segue ...

segue ... **La pratica telematica per la conferma/aggiornamento semestrale delle informazioni**

Termini

La prima volta, entro sei mesi dalla data di iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle Imprese e, successivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Testo da inserire nel riquadro della modulistica informatica:

“*Aggiornamento in data **** (indicare la data dell’invio della domanda) delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 commi 12 e 14 d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012)”.**

segue ...

segue ... **La pratica telematica per la conferma/aggiornamento semestrale delle informazioni**

Inoltre...

Ipotesi 1)

Se si tratta di semplice *conferma* delle informazioni, oltre alla frase sopra indicata, va riportato anche *"Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte"* nel campo "start-up: dichiarazione aggiornamento informazioni" della modulistica informatica.

Ipotesi 2)

Se invece vanno aggiornate alcune informazioni, compilare anche i campi corrispondenti nella modulistica informatica (es: "start-up: relaz. profess. con incubatori, investitori, università, ricerca").

Le spese in ricerca e sviluppo

Le startup innovative che si avvalgono del requisito delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, in percentuale pari almeno al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione, sono tenute a **quantificare tali spese e a darne una descrizione nella nota integrativa del bilancio di esercizio** (art. 25 comma 2 lettera h n. 1 d.l. 179/2012).

Se ne ricorrono i presupposti, le startup possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le **micro imprese**, riportando le informazioni richieste dall'art. 25 del D.L. 179/2012 **in calce allo stato patrimoniale**.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Le domande telematiche trasmesse dalle startup innovative all'Ufficio del Registro delle Imprese sono, di regola, **esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e dall'imposta di bollo**.

Vi sono delle **eccezioni** a tale regola generale:

- **l'esenzione non opera se la startup non ha adempiuto correttamente alla dichiarazione annuale di conferma dei requisiti**. Ciò significa che se la domanda per la conferma annuale è stata inviata al Registro delle Imprese ma è stata sospesa per irregolarità, eventuali altre domande inviate prima della regolarizzazione sconteranno i tributi nella misura ordinaria;
- le startup innovative con sede legale nella circoscrizione della Camera di Commercio di Roma ma che **svolgono l'attività innovativa e ad alto valore tecnologico esclusivamente fuori dalla predetta circoscrizione** devono versare i diritti e i bolli nella misura ordinaria;
- l'esenzione dall'imposta di bollo non opera **in relazione alle domande di cessione delle quote sociali**, in quanto si tratta di un negozio giuridico strettamente riconducibile ai singoli soci e non alla società startup come impresa (Agenzia delle Entrate – Direz. Prov. di Pesaro e Urbino, 17/11/2014).

Posta Elettronica Certificata

L'iscrizione della PEC (Posta Elettronica Certificata) è obbligatoria ai sensi dell'**art. 37 legge 35/2012**, che dispone che **"l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"**.

Pertanto le società, incluse le startup innovative, che, al momento del deposito delle domande telematiche non dovessero risultare titolari di PEC regolarmente iscritta o per le quali la suddetta dovesse risultare revocata (es. per scadenza certificato/abbonamento), dovranno effettuare la relativa comunicazione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal **Consiglio di Stato con Parere n. 1714/2013**, al termine dei tre mesi, **se la società non avrà provveduto** ad iscriverne il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, **la domanda sarà RIFIUTATA**.

F.A.Q. (domande frequenti)

CHE DIFFERENZA C'E' TRA L'AGGIORNAMENTO/CONFERMA SEMESTRALE DELLE INFORMAZIONI E LA DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE?

Nella **comunicazione semestrale** vanno **confermate** o **aggiornate tutte le informazioni richieste dalla legge per le startup innovative** e sopra elencate, **a prescindere dai requisiti** (sia inderogabili che alternativi) per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale.

Esempio

L'esistenza o meno di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali o professionali, università ed enti di ricerca, non costituisce un requisito inderogabile né un requisito alternativo ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale delle startup.

In origine la società aveva denunciato l'assenza di tali relazioni ma, nel corso del 2016, è stato siglato un accordo di collaborazione con un'università.

In occasione della comunicazione semestrale l'amministratore **dovrà** comunicare l'esistenza di questa nuova relazione di collaborazione.

F.A.Q. (domande frequenti)

COSA ACCADE SE L'AMMINISTRATORE ACCERTA LA PERDITA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE STARTUP INNOVATIVE?

In questi casi **l'amministratore deve chiedere al Registro delle Imprese la cancellazione della società dalla sezione speciale** senza attendere che intervenga la cancellazione d'ufficio.

Inoltre, se ne ricorrono i requisiti, l'amministratore può richiedere contestualmente la cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative e l'iscrizione nella sezione speciale delle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, previa certificazione a norma di legge dell'ultimo bilancio disponibile.

F.A.Q. (domande frequenti)

COSA SIGNIFICA "STARTUP A VOCAZIONE SOCIALE" O "SIAVS"?

Si tratta di startup innovative che **operano in uno o più tra i settori elencati dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 155/2006 in materia di imprese sociali** (es. assistenza sanitaria, turismo sociale, etc.).

Fermi restando i requisiti previsti in generale per le start-up (es. oggetto sociale esclusivo o prevalente caratterizzato dall'innovazione e dall'alto valore tecnologico, requisiti alternativi tra spese, titoli di studio o privata, etc.), quelle a vocazione sociale devono inoltre depositare nel Registro delle Imprese il **documento di descrizione dell'impatto sociale**.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile una Guida alla predisposizione di tale documento.

Il documento di descrizione dell'impatto sociale deve essere aggiornato e depositato ogni anno in occasione della dichiarazione annuale della conferma dei requisiti di startup e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

F.A.Q. (domande frequenti)

QUALI SONO LE NORME CHE DISCIPLINANO LE START-UP INNOVATIVE?

Le start-up innovative sono istituite e disciplinate dagli articoli 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012, convertito con la L. n. 221/2012 e più volte modificato ed integrato.

In particolare:

- i **requisiti** per l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up sono previsti al comma 2 dell'art. 25;
- le **informazioni** di start-up sono elencate al comma 12 dell'art. 25;
- la **comunicazione semestrale di aggiornamento delle informazioni** è prevista dal comma 14 dell'art. 25;
- la **dichiarazione annuale per la conferma dei requisiti** è prevista dal comma 15 dell'art. 25;
- la **sanzione della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle start-up** in caso di omesso adempimento della dichiarazione annuale è disciplinata dal comma 16 dell'art. 25.

Grazie per l'attenzione!

startup.roma@rm.camcom.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-11

☎ 06 5208 2423 (Centulio)

☎ 06 5208 2240 (Di Matteo)

☎ 06 5208 2019 (Benedetti)